

L'istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili¹

di Valeria Bove
giudice del Tribunale di Napoli

SOMMARIO

1	Introduzione: un <i>vademecum</i> rivolto ai giudici del Tribunale di Napoli	1
2	L'avvio del procedimento: la proposizione della richiesta	3
3	I provvedimenti adottabili dal giudice a seguito della richiesta	4
3.1	L'ordinanza d'inammissibilità per carenza dei requisiti sostanziali	5
3.2	L'ordinanza d'inammissibilità per carenza dei requisiti formali	5
4	La decisione	6
4.1	L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova	6
4.2	Il verbale di messa alla prova	10
4.3	L'ordinanza di rigetto	11
5	L'esito positivo della prova: la sentenza	11
6	Il contenuto dell'ordinanza in caso di esito negativo della prova	12
7	La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento	12
8	Allegati	13
9	<i>Allegato A (ordinanza d'inammissibilità)</i>	14
10	<i>Allegato B (ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova)</i>	15
11	<i>Allegato C (verbale di messa alla prova)</i>	18
12	<i>Allegato D (ordinanza di rigetto)</i>	20
13	<i>Allegato E (dispositivo di sentenza)</i>	21
14	<i>Allegato F (ordinanza dichiarativa dell'esito negativo della prova)</i>	22
15	<i>Allegato G (revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento)</i>	23

1 Introduzione: un *vademecum* rivolto ai giudici del Tribunale di Napoli

La legge 28.04.2014 nr. 67, pubblicata su *G.U. Serie Generale* 2.05.2014, nr. 100, ha introdotto “per gli adulti”² l'istituto della messa alla prova e le norme che lo disciplinano –

¹ Ampi stralci del presente *vademecum*, compresi i prototipi in allegato, sono tratti da V. Bove, *I provvedimenti del giudice del dibattimento nella messa alla prova “per gli adulti”*, in www.scuolamagistratura.it - documentazione del corso *Settimane di tirocinio mirato giudicante penale per i mot del D.M. 2 maggio 2013, Cod M14033*, 7-11 luglio 2014.

² L'istituto in esame ricalca, adeguandolo ai destinatari che sono adulti, la messa alla prova per i minorenni, già prevista dall'art. 28 d.P.R. 22.09.1988 nr. 448 nell'ambito delle disposizioni sul processo penale minorile ed ampiamente sperimentata in quella sede, ma fonde in sé anche alcune caratteristiche proprie dell'affidamento in prova al servizio sociale e del lavoro di pubblica utilità.

contemplate al capo II (artt. 3-8), disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova - sono **in vigore dal 17.05.2014**³.

Sulla natura e sulle caratteristiche della cd “*probation*” – che costituisce al tempo stesso una (nuova) causa di estinzione del reato ed un (nuovo) procedimento speciale – va operato un integrale rinvio ai vari lavori e commenti (alcuni dei quali indicati *sub* nota 3), che sono stati pubblicati e diffusi all’indomani dell’entrata in vigore della l.67/2014: in questa sede vengono fornite indicazioni pratiche ed operative sul nuovo istituto, senza con ciò minare o condizionare in alcun modo il potere di interpretazione delle norme da parte dei singoli giudici e la valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’istituto, che compete, in via esclusiva ed autonoma, ad ognuno di essi.

Le indicazioni, di taglio pratico ed operativo, che di seguito si riportano hanno quindi il fine di agevolare la diffusione dell’istituto e di fornire ai giudici, cui venga avanzata istanza di messa alla prova, uniformi modalità applicative: si è quindi ritenuto opportuno schematizzare l’iter procedimentale giudiziario che porta alla concessione (o al diniego) del beneficio/sanzione, individuando per ogni singola fase i provvedimenti adottabili dal giudice, ed ognuno di essi è stato predisposto in allegato come “modello”, anche in formato “word”, così da poter essere agevolmente modificato ed adattato alle esigenze del caso.

Il presente *vademecum* è dunque rivolto ai giudici; nelle more, si proseguirà negli incontri con la Dirigente ed in funzionari dell’ufficio esecuzione penale esterna (di seguito u.e.p.e.) di Napoli e si attiveranno incontri con gli avvocati dell’ordine e della camera penale, con l’auspicio di arrivare alla predisposizione di linee guida condivise tra tutte le parti, come già accaduto in altri Uffici giudiziari⁴.

In ogni caso, come già emerso negli incontri tenutisi con la Dirigente dell’u.e.p.e. di Napoli, non può non tenersi conto della centralità del ruolo di tale ufficio⁵ e, nell’applicazione dell’istituto, delle difficoltà in cui esso opera (e del pari tutti gli u.e.p.e. ubicati nel territorio nazionale), composto da personale in numero ridotto e non sufficiente a fronteggiare i numerosi ambiti di propria competenza, cui in ultimo si è aggiunta la messa alla prova per gli adulti, alla cui esecuzione è chiamato a sovrintendere solo ed esclusivamente l’u.e.p.e. (unico organo tenuto a predisporre e seguire il programma di trattamento e quindi a relazionare degli esiti la A.G.)⁶.

³ Sul tema, R. Piccirillo, *Relazione nr. III/07/2014*, Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 5.5.2014; F. Viganò, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen, 2013, 1300; R. De Vito, *La scommessa della messa alla prova dell’adulto* in *Questione Giustizia*, n. 6/2013; V. Bove, *Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14* in www.scuolamagistratura.it - documentazione Corso P14037 *La dialettica dibattimentale: confronto a più voci*, 9-11 giugno 2014 – ed in *Diritto Penale Contemporaneo*, www.penalecontemporaneo.it, 25.06.2014.

⁴ Il riferimento è al Tribunale di Milano, che ha diffuso in alcune mailing list giudiziarie le linee guida adottate nel luglio 2014.

⁵ Il ruolo dell’u.e.p.e. è infatti fondamentale e tale ufficio costituisce il punto nodale della riforma: se infatti l’u.e.p.e. non sarà in grado di assolvere ai compiti che il legislatore gli ha attribuito (e che ha attribuito solo ad esso, non anche ad altri eventuali uffici pubblici, né a servizi sociali dislocati sul territorio), la riforma sarà inevitabilmente destinata a fallire.

⁶ Proprio la centralità del ruolo che ha (ed avrà) l’u.e.p.e. ha fondato l’adozione della lettera circolare prot GDAP/0174874-2014 del 16.05.2014 da parte dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, Giovanni Tamburino e diffusa ai Presidenti dei Tribunali della Repubblica, con la quale sono state fornite istruzioni operative, da un lato, sullo svolgimento delle attività preliminari di accertamento ad opera dell’u.e.p.e. e sulla predisposizione del programma di trattamento;

2 L'avvio del procedimento: la proposizione della richiesta

Il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della relativa richiesta, che, da un lato, deve soddisfare i requisiti formali (art. 464 *bis* c.p.p.) e sostanziali (i limiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 168 *bis* c.p.) previsti dal legislatore e, dall'altro, va avanzata entro i termini di decadenza di cui agli artt. 464 *bis* c.p.p. (variabili a seconda che la richiesta venga formulata al g.i.p., al g.u.p., al giudice del dibattimento o del giudizio direttissimo) e, nel caso di richiesta proposta al g.i.p. nel corso delle indagini preliminari, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall'art. 464 *ter* c.p.p.⁷

L'art. 464 *bis* c.p.p. (ma il discorso non muta qualora la richiesta sia presentata al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 464 *ter* c.p.p.) prevede che **alla richiesta di sospensione del procedimento venga allegato un programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e.** ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione del programma, una richiesta di trattamento concordato.

Anche alla luce della circolare indicata *sub* nota 6, si ricava che, quando l'imputato richieda al giudice la sospensione del procedimento con messa alla prova, se non è in grado di produrre già in quella sede il programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e., **dovrà per lo meno allegare alla richiesta e quindi presentare all'A.G. l'attestato di presentazione della richiesta di trattamento all'u.e.p.e.**⁸ a riprova del fatto di aver formulato domanda di elaborazione del programma di trattamento: il giudice, se non sussistono ragioni di inammissibilità dell'istanza, darà un (breve) rinvio per permettere all'u.e.p.e. di elaborare (per allora) il programma di trattamento e di tale rinvio dovrà essere data comunicazione all'u.e.p.e., che in tal modo potrà organizzare il proprio lavoro. In questo lasso di tempo (nel corso del quale non opera la sospensione *ex lege* della prescrizione) può ritenersi che la prescrizione sia sospesa ai sensi dell'art. 159 co. 1 nr. 3 c.p.

dall'altro, sono stati fissati i criteri per le modalità di intervento nella fase dell'esecuzione, sempre da parte dell'u.e.p.e., il tutto non senza auspicare un raccordo sinergico tra i singoli Tribunali e le articolazioni territoriali, facenti capo ai Provveditori Regionali e quindi ai Direttori degli uffici locali di esecuzione penale esterna, e tra questi ultimi e gli enti pubblici e le associazioni del privato sociale presso cui è destinata ad essere svolta l'attività della messa alla prova.

⁷ Del tutto peculiare è la disciplina nel caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata innanzi al giudice per le indagini preliminari anche **nel corso delle indagini preliminari**.

A norma dell'**art. 464 *ter* c.p.p.**, infatti, il giudice per le indagini preliminari, una volta ricevuta la richiesta, trasmette gli atti al pubblico ministero, che nel termine di cinque giorni deve esprimere per iscritto il consenso (sinteticamente motivato), formulando contestualmente l'imputazione, o il dissenso, enunciando in questo caso le ragioni poste a fondamento.

Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice per le indagini preliminari decide ai sensi dell'art. 464 *quater* c.p.p., evidentemente previa fissazione dell'udienza camerale; in caso di rigetto della richiesta, l'imputato può rinnovarla prima dell'apertura del dibattimento, e se il giudice la ritiene fondata, provvederà a norma dell'art. 464 *quater* c.p.p.

⁸ Dall'analisi della circolare indicata *sub* nota 5 – che sviluppa, precisandoli ulteriormente, i compiti e le funzioni attribuiti all'u.e.p.e. dall'art. 141 *ter* disp att c.p.p. - si ricava che l'imputato è tenuto a depositare presso l'u.e.p.e. la domanda di programma di trattamento, unitamente agli atti rilevanti del procedimento penale, alle proprie osservazioni e proposte, anche eventualmente in ordine alla struttura nella quale intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità: una volta depositata la domanda, l'u.e.p.e. l'acquisisce, assumendola a protocollo e rilasciando al richiedente l'attestato di presentazione della domanda, che questi potrà (*rectius*: dovrà) presentare alla A.G. per dimostrare di aver formulato domanda di elaborazione del programma di trattamento

Questa soluzione, sicuramente corretta nei casi “ordinari”, non sembra tuttavia praticabile quando si proceda con **giudizio direttissimo**: i tempi stringenti di tale rito escludono che la parte possa già avere, e quindi produrre al giudice, non solo il programma di trattamento, ma anche, verosimilmente, l’attestato di presentazione della richiesta all’u.e.p.e..

La soluzione che appare preferibile in questo caso specifico e che non sembra essere in contrasto con la normativa, è quella di ritenere che il giudice possa concedere un breve rinvio – eventualmente previa richiesta di termine a difesa – per consentire alla parte interessata di formulare la domanda di trattamento all’u.e.p.e. e di produrre quindi al giudice l’attestato di presentazione (e va da sé che se il giudice riterrà che sussistano i presupposti per concedere la sospensione, darà un rinvio – breve - per permettere all’u.e.p.e. di elaborare il programma, valutando anche in quella stessa sede se sia o no il caso, **qualora la parte sia detenuta per questa causa**, di revocare la misura cautelare, non essendo la messa alla prova compatibile con la detenzione).

3 I provvedimenti adottabili dal giudice a seguito della richiesta

In questa prima fase, ossia nella fase iniziale, immediatamente successiva alla presentazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, i provvedimenti che il giudice può adottare non possono che investire la sussistenza (o meno) dei requisiti formali e sostanziali della domanda e la mancanza di preclusioni: egli adotterà dunque **ordinanza di inammissibilità o riterrà, implicitamente, ammissibile la richiesta** (ed è questo il caso della fissazione della udienza di rinvio per la elaborazione del programma).

Se infatti sussistono tutti i requisiti formali e sostanziali della domanda, se il giudice è ben individuato ed il termine di decadenza rispettato, l’autorità giudiziaria passerà a vagliare “il merito” della domanda; diversamente, non potrà che dichiarare inammissibile la richiesta formulata, pronunciando ordinanza e se in alcune ipotesi la pronuncia d’inammissibilità non preclude alla parte la possibilità di riproporre la domanda (salvo che decorra o scatti comunque la preclusione di fase), in altri casi la richiesta dichiarata inammissibile difficilmente potrebbe essere in seguito accolta.

L’ordinanza di inammissibilità va emessa in udienza: o nella stessa udienza in cui la richiesta viene formulata, o in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti ed alla persona offesa e rispetto alla quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 127 c.p.p. (in questo senso, l’art. 464 *quater* c.p.p.).

Pur se il legislatore nulla dice in proposito, è opportuno, anche in questo caso, che l’ordinanza di inammissibilità, soprattutto quando essa investa, come si vedrà, i requisiti sostanziali ed i termini di preclusione di fase, venga tempestivamente comunicata all’u.e.p.e. e ciò al fine evidente di evitare inutili dispendi di energie o “ingolfamenti” nei carichi di lavoro: salvo infatti il caso in cui l’inammissibilità dipenda da motivi formali (che potranno in seguito essere soddisfatti e portare anche ad decisione di segno opposto) o dalla mancata proposizione della preventiva domanda di trattamento all’u.e.p.e. (che pertanto non ha preso in carico l’indagato/imputato), negli altri casi è possibile che la parte abbia già proposto la domanda di trattamento all’u.e.p.e., che avrà dunque già preso in carico la parte privata.

3.1 L'ordinanza d'inammissibilità per carenza dei requisiti sostanziali⁹

Una prima ipotesi di ordinanza di inammissibilità è, dunque, quella che viene pronunciata per carenza dei requisiti sostanziali (e che si potrebbe definire “assoluta” perché difficilmente la parte potrebbe superare o integrare le carenze rilevate dal giudice).

E' questo il caso della declaratoria che abbia ad oggetto la sussistenza dei requisiti sostanziali della richiesta: ove infatti la richiesta venga presentata per reati puniti, per esempio, con pena detentiva superiore a quattro anni, che non rientrino nei delitti di cui all'art. 550 co. 2 c.p.p., o sia formulata da un imputato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o, ancora, sia presentata da un imputato che abbia già goduto del beneficio in esame, in altri termini in tutte le ipotesi in cui essa sia proposta **fuori dai casi previsti dall'art. 168 bis c.p.**, il giudice non potrà fare altro che pronunciare ordinanza d'inammissibilità, non sussistendo i presupposti legali per l'ammissione al beneficio.

Non diversamente, quando la richiesta sia presentata **oltre i termini decadenza stabiliti dall'art. 464 bis c.p.p.**: anche in questo caso il giudice pronuncerà ordinanza di inammissibilità e, salva l'ipotesi in cui si determini legittimamente una regressione di fase, difficilmente tale ordinanza potrebbe essere superata.

Alle medesime conclusioni si arriva in altre ipotesi: se nel giudizio, infatti, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova **sia stata già rigettata**, e quindi sia superato il limite fissato dall'art. 464 *quater* co. 9 c.p.p., egualmente il giudice dovrà pronunciare ordinanza di inammissibilità.

3.2 L'ordinanza d'inammissibilità per carenza dei requisiti formali¹⁰

Differenti sono invece le conclusioni cui si arriva qualora difettino i requisiti formali della richiesta, ossia quando la richiesta non venga proposta dalla parte personalmente ma dal difensore non munito di procura speciale o venga proposta dall'imputato per iscritto ma con sottoscrizione non autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 co. 3 c.p.p..

In questo caso infatti – e sempre che il giudice non dichiari aperto il dibattimento, facendo così scattare il termine di preclusione per la proposizione dell'istanza, che da quel momento in poi diverrebbe inammissibile – non vi sono problemi a che la parte riproponga nuovamente l'istanza, questa volta osservando i requisiti formali richiesti dal legislatore.

L'ordinanza di inammissibilità per carenza dei requisiti formali va pronunciata anche quando l'imputato richieda al giudice la sospensione del procedimento con messa alla prova ma non sia in grado di produrre già in quella sede l'attestato di presentazione della richiesta all'u.e.p.e., a riprova del fatto di aver formulato domanda di elaborazione del programma di trattamento.

In definitiva, ove l'imputato si limiti a presentare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova senza neanche produrre l'attestato di presentazione della richiesta all'u.e.p.e. (e non si proceda con giudizio direttissimo, che, come visto, importa una soluzione di tipo differente), il giudice dovrà dichiarare inammissibile l'istanza (e se scatta anche la

⁹ In calce **un modello di “ordinanza d'inammissibilità”** – *Allegato A* - nel quale sono elencate le varie ipotesi che danno luogo a tale declaratoria, da barrare a seconda del caso specifico.

¹⁰ In calce **un modello di “ordinanza di inammissibilità”** – *Allegato A* - nel quale sono elencate le varie ipotesi che danno luogo a tale declaratoria, da barrare a seconda del caso specifico.

preclusione di fase, quella inammissibilità sarà difficilmente superabile; diversamente, qualora tale preclusione non si realizzi, l'istanza potrà essere riproposta, corredata però dell'attestato in questione).

4 La decisione

Sia nel caso in cui il programma di trattamento venga allegato direttamente alla richiesta di sospensione del procedimento, sia quando l'imputato chieda che il programma venga elaborato, limitandosi in questo caso a produrre al giudice l'attestato di presentazione all'u.e.p.e. della richiesta di elaborazione del programma di trattamento, il giudice, per determinare gli obblighi e le prescrizioni, ma anche e più in generale per decidere sulla concessione del beneficio può acquisire, a norma dell'art. 464 *bis* co 5 c.p.p., dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali e dagli altri enti pubblici le informazioni necessarie, che devono in ogni caso essere portate a conoscenza delle parti (e ciò impone al giudice di fissare apposita udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p.), e se poi intende verificare la volontarietà della richiesta, può, ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 2 c.p.p., disporre la comparizione dell'imputato.

La fase della decisione è disciplinata dall'art. 464 *quater* c.p.p. ma il giudice, prima ancora di decidere, potrà anche integrare o modificare il programma di trattamento elaborato di intesa con l'u.e.p.e., con l'unico limite di acquisire sull'integrazione e/o modifica il consenso dell'imputato.

Il giudice arriverà ad assumere una decisione sulla richiesta sempre che non debba pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. e dovrà farlo con ordinanza pronunciata in udienza (anche appositamente fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p.), sentite le parti, nonché la persona offesa.

La decisione che il giudice del dibattimento adotterà (ma il discorso non muta per il g.i.p.) potrà essere di accoglimento o di rigetto: nel primo caso emetterà un'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; nel secondo, un'ordinanza di rigetto.

4.1 L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova¹¹

In base ai parametri di cui all'art. 133 c.p. se il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, valutata anche la circostanza che il domicilio dell'imputato, indicato nel programma, sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa, **concede il beneficio, disponendo, con ordinanza, la sospensione del procedimento con messa alla prova.**

La decisione, dunque, è adottata con ordinanza e la lettura sistematica degli artt. 168 *bis* c.p. e 464 *quater* c.p.p. porta ad affermare che la concessione del beneficio, nella sussistenza dei presupposti fissati nell'art. 168 *bis* c.p., non sia automatica come da una prima lettura si potrebbe ricavare.

Ciò si desume dal riferimento, contenuto all'art. 464 *quater* co. 3 c.p.p., ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale: d'altronde la sospensione del procedimento con messa alla

¹¹ In calce un modello di "ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova" – Allegato B- nel quale sono elencati i presupposti ed i requisiti che danno luogo a tale declaratoria.

prova non è solo un nuovo rito speciale, costituendo essa un beneficio, la cui concessione è dunque frutto di valutazione da parte del giudice.

Perché si possa arrivare a sospendere il procedimento ed a concedere il beneficio della messa alla prova è dunque necessario che ricorrano una serie di presupposti e requisiti e che il giudice dia contezza della valutazione (positiva) da lui operata.

In primo luogo deve pronunciarsi sulla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dal legislatore e sopra analizzati.

In secondo luogo, il giudice dovrà escludere che nel caso in esame ricorrano i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. (in questo senso la disposizione di cui all'art. 464 *quater* co. 1 c.p.p.).

Inoltre sarà necessario che dia contezza di aver valutato il programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e., evidenziandone le caratteristiche, la rispondenza di esse al dettato normativo e l'idoneità del programma al caso specifico.

Sotto questo profilo, infatti, il **programma di trattamento** – che va elaborato dall'u.e.p.e. d'intesa con l'imputato e che, come visto, è disciplinato dall'art. 464 *bis* c.p.p. – deve contemplare una serie di attività, prescrizioni e condotte, che rispondono alle caratteristiche proprie della messa alla prova, e che si sostanziano in:

- a) Modalità di reinserimento sociale, che coinvolgono l'imputato e la sua famiglia, sempre che ciò sia necessario e sia di fatto possibile;
- b) Prescrizioni comportamentali (anche inerenti la dimora, la libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati locali) e gli altri impegni specifici (tra cui le condotte riparatorie, restitutorie o risarcitorie, il volontariato), nonché prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità;
- c) Condotte di mediazione con la persona offesa (se ed ove possibile):

In altri termini, il programma di trattamento ingloba in sé tutte le prescrizioni (comprese anche quelle relative al lavoro di pubblica utilità, oltre che alla mediazione, alle condotte riparatorie e risarcitorie) di cui si compone la messa alla prova e di ciò il giudice, nel provvedimento di sospensione del procedimento, dovrà dare, sia pur sinteticamente, conto¹².

Ma il giudice deve anche valutare che il lavoro di pubblica utilità sia rispondente alle caratteristiche imposte dal legislatore.

Sotto questo profilo, infatti, se la prestazione di condotte riparatorie e risarcitorie sono eventuali e se esse, come anche l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento del programma, non si discostano di molto dall'omologo istituto del processo minorile, **la prestazione di lavoro di pubblica utilità** ha delle peculiarità che la differenziano dalle altre forme di lavoro di pubblica utilità conosciute dal legislatore e merita un'attenzione

¹² L'istituto della messa alla prova per gli adulti è tratteggiato, nelle sue componenti generali, all'art. 168 *bis* c.p. ed è poi disciplinato, negli aspetti particolari, agli articoli 464 *bis* c.p.p. e 141 *ter* disp. att c.p.p. Esso, dunque, si sostanzia in:

- **Prestazioni di condotte riparatorie** (volte cioè alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato) **e, ove possibile, risarcitorie;**
- **Affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento del programma** e tale programma può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali;
- **Prestazione di lavoro di pubblica utilità.**

specifica, non tanto perché non è prevista nella messa alla prova per i minorenni, quanto perché essa è una componente essenziale della messa alla prova “per gli adulti”.

Sul punto, se l'**oggetto** della sanzione - essendo il lavoro di pubblica utilità una sanzione vera e propria - si sostanzia in una prestazione non retribuita in favore della collettività, che deve tener conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato e le cui **modalità di svolgimento** non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute (in ciò senza differenziarsi dalle altre forme di lavoro di pubblica utilità conosciute dal legislatore), la **durata** di esso nella messa alla prova “per gli adulti” è invece fissata nel minimo (dieci giorni) ma non anche nel massimo (a differenza della sanzione irrogabile dal giudice di pace, che va da un minimo di dieci giorni ad un massimo di sei mesi), mentre è fissato il medesimo tetto massimo giornaliero di otto ore.

Diverso è anche il **luogo di svolgimento** della prestazione che può essere presso lo Stato, regione, province, comuni, aziende sanitarie, ma anche presso enti, eventualmente internazionali di assistenza sociale, sanitaria, di volontariato¹³.

Di tali caratteristiche e, soprattutto della loro osservanza nel programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e., dovrà dare conto il giudice quando decide di sospendere il procedimento ed ammettere l'imputato alla prova, da un lato allegando alla ordinanza il programma di trattamento, rispetto al quale si opererà un rinvio recettizio, da un altro, motivando, sia pur sinteticamente, sul rispetto delle prescrizioni imposte dal legislatore in tema.

Nella parte dispositiva del provvedimento sarà poi necessario che il giudice indichi la durata della sospensione del procedimento, scelta questa che, nell'ambito dei limiti di uno e due anni fissati dal legislatore in ragione della differente natura della pena, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che si orienterà individuando una durata adeguata al singolo caso, tenendo conto sia della pena base fissata per ogni reato, sia del concreto disvalore sociale della condotta.

Quanto alla durata della messa alla prova (e quindi della sospensione della prescrizione) nelle linee guida elaborate dal Tribunale di Milano è stato espressamente stabilito che *“Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto”*¹⁴. E' una indicazione operativa, questa, che appare condivisibile, avendo il pregio di

¹³ Quanto alla possibilità che gli enti possano anche non essere necessariamente convenzionati cfr R. Piccirillo, *Relazione nr. III/07/2014*, Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 5.5.2014, p. 8.

¹⁴ Nelle linee guida elaborate dal Tribunale di Milano sono state previste sei fasce di reati e per ognuna di esse un differente periodo di prova: nella fascia A) sono state inserite le contravvenzioni punite con la sola ammenda, per le quali il periodo di messa alla prova è stato fissato in un arco temporale che va da 15 giorni ad 1 mese; nella fascia B) le contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o i delitti puniti con la sola multa, in relazione ai quali il periodo di messa alla prova è stato fissato in un arco temporale da 1 a 4 mesi; nella fascia C) i delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni, con un periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi; nella fascia D) i delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni con un periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi; nella fascia E) i delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni con un periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi; nella fascia F) i delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni con un periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi.

rendere uniforme, a parità di situazioni, la durata della messa alla prova, che non a caso tiene conto della natura del reato e lascia al tempo stesso al giudice quei margini di discrezionalità che gli permettono di adeguare il beneficio/sanzione al caso specifico.

Al giudice, ai sensi dell'art. 464 *quinquies* c.p.p., è inoltre attribuita dal legislatore l'indicazione del termine (prorogabile, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi) entro il quale vanno adempiuti dall'imputato le eventuali prescrizioni ed i relativi obblighi inerenti le condotte riparatorie o risarcitorie imposte nel programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e., di cui può essere autorizzata, previo consenso della persona offesa e sempre su richiesta dell'imputato, il pagamento rateale.

Nella assenza di una disposizione sul punto, è opportuno che, quando il giudice fissa il termine per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie, esso venga fatto decorrere dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova, atteso che, ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 6 c.p.p., dalla data del verbale di messa alla prova decorre già il termine di sospensione del procedimento.

L'ordinanza di sospensione del procedimento va quindi trasmessa all'u.e.p.e., in uno al verbale di messa alla prova (qualora si ritenga che il verbale di messa alla prova debba essere redatto innanzi al giudice e non direttamente dall'u.e.p.e.), per la presa in carico dell'imputato ed a quel punto il giudice, richiamando il disposto di cui all'art. 141 *ter* disp att c.p.p., preciserà che l'u.e.p.e. provveda ad informare l'A.G. - con relazioni periodiche da redigere e trasmettere al massimo ogni tre mesi - sull'andamento del trattamento e ad inviare, alla scadenza del periodo di prova, la relazione conclusiva sul decorso e sull'esito della prova medesima, relazione che deve essere trasmessa alla cancelleria del giudice almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la sua valutazione, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

E' infatti opportuno - per evitare aggravati per le cancellerie (che, a contrario, sarebbero onerate della trasmissione degli avvisi di fissazione delle udienze) e più in generale per monitorare e scadenziare i singoli processi sospesi - che il giudice, nello stesso provvedimento con il quale sospende il procedimento concedendo la messa alla prova, indichi anche la data di udienza per la valutazione della relazione conclusiva che sarà trasmessa dall'u.e.p.e. (udienza che dovrà essere successiva rispetto alla scadenza del periodo di prova e quindi alla decorrenza del periodo di sospensione fissato dal giudice), riservando eventualmente l'indicazione di altra udienza, alla prima antecedente, qualora si dovesse rendere necessaria la sua celebrazione (e ciò per le più disparate ragioni: o perché il giudice intenda modificare, integrare il programma; o perché l'u.e.p.e. segnala qualcosa in ordine alla esecuzione della prova; o perché vengono a determinarsi situazioni che impongono di revocare la messa alla prova).

Alle stesse esigenze (di evitare inutili aggravati per le cancellerie) risponde anche la lettura in udienza dell'ordinanza di sospensione, in tal modo rendendo edotti i presenti.

Infine, l'ordinanza di sospensione va trasmessa all'ufficio competente perché proceda ad iscriverla per estratto nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett i - *bis* del D.P.R. 14.11.2001 nr. 313, come modificato dall'art. 6 della legge 67/2014.

4.2 Il verbale di messa alla prova¹⁵

Il legislatore prevede al comma 6 dell'art. 464 *quater* c.p.p. che i termini di sospensione del procedimento previsti al comma 5 decorrano “dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato”.

E' questa l'unica disposizione prevista nella normativa in esame in cui si fa riferimento al verbale di messa alla prova e la questione (di non facile, né scontata soluzione) che si pone è se tale verbale debba essere redatto dinanzi al giudice, o dinanzi all'u.e.p.e.

A favore della prima opzione milita una fondamentale esigenza di certezza: considerando infatti che l'atto in questione costituisce il *dies a quo* dal quale decorre il termine di sospensione del procedimento, lasciare che esso venga individuato da altro ufficio (che potrebbe redigerlo anche mesi dopo rispetto alla pronuncia di sospensione del procedimento) potrebbe creare incertezze e disfunzioni, non ultima quella di correre il rischio di fissare, nel corpo dell'ordinanza di sospensione del procedimento, una data di udienza per la valutazione della relazione conclusiva che potrebbe rivelarsi antecedente rispetto alla scadenza del periodo di prova e quindi far sorgere la necessità di un'ulteriore fissazione di udienza, con conseguente aggravio per la cancelleria ed eventuale sforamento dei termini di durata della sospensione, se le notifiche non dovessero andare a buon fine.

Per altro, la sottoscrizione innanzi al giudice del verbale di prova da parte dell'imputato impegna quest'ultimo all'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli, da un lato, con il programma di trattamento e, dall'altro, dal giudice medesimo con l'ordinanza di sospensione del procedimento, la quale, inoltre, si limita a decidere sull'istanza ed a sospendere il procedimento nei confronti del (solo) richiedente, senza individuare, appunto, il *dies a quo* da cui far decorrere il periodo di sospensione (ed il termine per adempiere gli obblighi risarcitori e riparatori) e senza che in essa si dia contezza della effettiva messa alla prova dell'imputato.

A favore della necessità di sottoscrivere il verbale innanzi all'u.e.p.e. perora per converso la natura meramente “esecutiva” che tale verbale dovrebbe avere e la possibilità offerta all'ufficio che prende materialmente in carico l'imputato di organizzare, secondo le proprie esigenze e quelle dell'ente di affidamento, l'esecuzione della messa alla prova.

Tra le due opzioni sembra tuttavia preferibile la prima e comunque, nell'attesa che gli auspicati accordi programmatici tra gli uffici giudiziari e i vari u.e.p.e. prendano corpo e che si chiarisca meglio, anche alla luce delle eventuali linee guida adottabili, se il verbale in questione vada redatto o no dalla A.G., si allega alla presente un possibile modello di verbale di messa alla prova innanzi alla A.G., da redigere dopo che il procedimento penale sia stato sospeso in virtù dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 464 *quater* c.p.p. e da trasmettere all'u.e.p.e. unitamente all'ordinanza di sospensione del procedimento (a cui va allegato, in quanto richiamato, il programma di trattamento redatto dall'u.e.p.e. rispetto al quale opera il rinvio recettizio contenuto in tale ultimo provvedimento).

¹⁵ In calce un modello di “verbale di messa alla prova” – Allegato C-.

4.3 L'ordinanza di rigetto¹⁶

Il giudice, superati i profili di ammissibilità della istanza, può però determinarsi per il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Anche in questo caso pronuncerà ordinanza, di cui verrà data lettura in udienza.

In mancanza di indicazioni legislative specifiche sul punto, deve ritenersi che il giudice adotterà un'ordinanza di questo tipo quando la richiesta è ammissibile e fuori dai casi in cui sia possibile arrivare a concedere all'imputato di essere ammesso alla prova.

In altri termini, il giudice rigetterà la richiesta di sospensione del procedimento quando difetteranno i presupposti e le condizioni che avrebbero potuto portare al suo accoglimento.

Oltre quindi all'ipotesi in cui sussistano i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., i casi che possono determinare il rigetto sono dati dalla inidoneità, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., del programma di trattamento elaborato o dal giudizio prognostico negativo in ordine alla commissione da parte dell'imputato di ulteriori reati; o ancora, dal fatto che non siano assicurate le esigenze di tutela della persona offesa o dal mancato consenso da parte dell'imputato all'integrazione o modifica del programma di trattamento decisa dalla A.G. precedente.

Una volta che la richiesta sia stata rigettata, essa potrà poi essere riproposta nel giudizio un'altra volta ancora, ma sempre prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (in tal senso il disposto di cui all'art. 464 *quater* co. 9 c.p.p.)

5 L'esito positivo della prova: la sentenza¹⁷

Il legislatore individua – all'articolo 168 *ter* c.p., in generale, ed all'articolo 464 *septies* c.p.p., in particolare – i due possibili esiti che la sospensione del procedimento con messa alla prova può avere, lasciando poi agli articoli 168 *quater* c.p. e 464 *octies* c.p.p. la disciplina in caso di revoca del beneficio.

Decorso il periodo di sospensione del procedimento fissato dal giudice, questi, ricevuta la relazione conclusiva redatta dall'u.e.p.e. (che va depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia) fissa l'udienza per la sua valutazione, dandone avviso alle parti ed alla persona offesa.

Al fine di evitare aggravii per la cancelleria e comunque inutili dilazioni, pur se il legislatore prevede che il giudice, decorso il periodo, acquisisca la relazione e fissi quindi udienza, appare decisamente più opportuno, come già evidenziato in precedenza, che il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento, indichi già, in quella sede, l'udienza per la valutazione dell'esito della prova, fissandola ad una data di poco successiva alla scadenza della prova e quindi alla decorrenza del periodo di sospensione, non senza rispettare in ogni caso il termine dei dieci giorni, previsto dal legislatore perché l'u.e.p.e. trasmetta la relazione conclusiva e per altro riconosciuto alle parti, onde consentire loro di prendere visione ed estrarre copia della stessa.

¹⁶ In calce **un modello di “ordinanza di rigetto”** – *Allegato D* - nel quale sono elencati gli elementi in base ai quali si arriva a tale declaratoria.

¹⁷ In calce **un modello di “dispositivo di sentenza”** – *Allegato E* -.

Valutata la relazione nel contraddittorio tra le parti, l'**esito è positivo** quando il giudice, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto un esito positivo.

In questo caso, pronuncia sentenza con la quale dichiara l'estinzione del reato. Tale pronuncia non pregiudica tuttavia l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (art. 168 *ter* c.p.)¹⁸.

6 Il contenuto dell'ordinanza in caso di esito negativo della prova¹⁹

Qualora l'**esito della prova sia negativo**, il giudice, ai sensi dell'art. 464 co. 2 *septies* c.p.p. dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

Il fondamento in base al quale si arriva a pronunciare ordinanza che dichiara l'esito negativo della prova è dato dalla relazione conclusiva redatta dall'u.e.p.e. che aveva preso in carico l'imputato: il giudice, tenuto quindi conto del comportamento dell'imputato e del mancato rispetto da parte di questi delle prescrizioni impostegli, così come emergenti dalla relazione conclusiva, dovrà emettere ordinanza in conformità.

In caso di esito negativo l'istanza non potrà più essere riproposta, ma il pubblico ministero, in sede di esecuzione della pena, dovrà detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita (ed ai fini della detrazione, a norma dell'art. 657 *bis* c.p.p. introdotto *ex novo* con la riforma, "tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda").

7 La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento²⁰

Chiude il discorso sui provvedimenti adottabili dal giudice, quello relativo alla revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Le norme che disciplinano la revoca sono l'art. 168 *quater* c.p. e l'art. 464 *octies* c.p.p.

Il giudice con ordinanza, ricorribile autonomamente per cassazione, dichiara, anche d'ufficio, la revoca nei casi indicati all'art. 168 *quater* c.p. ossia per:

1. Grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
2. Commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Anche tale ordinanza va pronunciata previa udienza, da fissare ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e di cui va dato avviso alle parti ed alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

E' opportuno, inoltre, che nell'ordinanza di revoca la parte venga avvisata che l'istanza non potrà più essere riproposta.

Il processo riprenderà il suo corso (e con esso, riprende a decorrere la prescrizione) solo quando l'ordinanza di revoca sia divenuta definitiva: è in quel momento che, a norma dell'art.

¹⁸ In ordine al contenuto della sentenza, si rinvia ai commenti ed alle relazioni indicati sub nota 3)

¹⁹ In calce **un modello di "ordinanza per esito negativo"** – *Allegato F* - nel quale sono elencati gli elementi in base ai quali si arriva a tale declaratoria.

²⁰ In calce **un modello di "ordinanza di revoca"** – *Allegato G* - nel quale sono elencati gli elementi in base ai quali si arriva a tale declaratoria.

464 *octies* co. 4 c.p.p., cessa, da un lato, l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e, da un altro, scatta per il pubblico ministero obbligo, in sede di determinazione della pena da eseguire, di detrarre, a norma dell'art. 657 *bis* c.p.p., un giorno di reclusione o di arresto, ovvero 250 euro di multa o di ammenda, ogni tre giorni di prova eseguita.

8 Allegati

Si allegano di seguito i prototipi dei provvedimenti adottabili dal giudice, cui si è fatto riferimento nelle note *sub* 9), 10), 11), 15), 17), 19, 20) ed in separate file i medesimi prototipi, ma in formato word, così da poter essere agevolmente utilizzati e modificati, nonché il materiale utilizzato per la redazione del presente *vademecum*, e nello specifico:

- Il testo normativo;
- La relazione dell'Ufficio del Massimario;
- Le due relazioni redatte in occasione degli incontri di studio organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura;
- La lettera circolare dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia;
- Le linee guida elaborate dal Tribunale di Milano.

Napoli, settembre 2014

Valeria Bove



TRIBUNALE DI NAPOLI

Il _____ in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata alla presente udienza nell'interesse di _____ imputato nel procedimento in epigrafe indicato; rilevato che:

- difettano i requisiti formali previsti dall'art. 464 *bis* c.p.p. in quanto
 - la richiesta non è stata proposta dalla parte personalmente ma dal difensore non munito di procura speciale;
 - la richiesta è stata proposta dall'imputato per iscritto ma con sottoscrizione non autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 co. 3 c.p.p.;
- si versa fuori dai casi previsti dall'art. 168 *bis* c.p. in quanto
 - il reato in relazione al quale si chiede la sospensione del procedimento non rientra tra quelli individuati al co. 1 dell'art. 168 *bis* c.p.;
 - la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata già concessa una volta;
 - l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi rispettivamente degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.p.
- la richiesta è stata proposta oltre i termini di decadenza stabiliti dall'art. 464 *bis* c.p.p., essendo già state formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.²²/essendo già stato dichiarato aperto il dibattimento²³/ non essendo stati rispettati i termini e le forme stabiliti dall'art. 458 co. 1 c.p.p.²⁴/non essendo stata proposta con atto di opposizione²⁵;
- alla richiesta non è allegato il programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e. /l'attestato rilasciato dall'u.e.p.e. di presentazione della domanda di elaborazione del programma di trattamento;
- la richiesta presentata in giudizio è già stata rigettata due volte;

DICHIARA

Inammissibile la richiesta proposta e dispone procedersi oltre, mandando alla cancelleria per la comunicazione a mezzo fax all'u.e.p.e..

IL PRESIDENTE/IL GIUDICE

²¹ Allegato a *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per i giudici e provvedimenti adottabili*, Napoli, settembre 2014.

²² Termine di decadenza nei procedimenti per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.

²³ Termine di decadenza nel procedimento di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

²⁴ Preclusione di fase nel giudizio immediato.

²⁵ Termine di decadenza nel procedimento per decreto penale.



TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di _____ imputato nel procedimento in epigrafe indicato e proposta dalla parte oralmente/per iscritto con sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 co. 3 c.p.p./ dal difensore munito di procura speciale;

sentite alla presente udienza le parti nonché la persona offesa;

letto il consenso espresso dal p.m. e la imputazione da questi formulata²⁷;

rilevato che non sussistono profili di inammissibilità, essendo stati soddisfatti i requisiti formali e sostanziali di cui agli artt. 168 *bis* c.p. e 464 *bis* c.p.p. e non essendovi preclusioni di fase;

letta l'imputazione e rilevato in particolare che il reato di cui all'art. _____ contestato al capo _____ consente, a norma dell'art. 168 *bis* c.p. l'applicazione della messa alla prova;

avuta contezza della volontarietà della richiesta avanzata dall'imputato, di cui è stata disposta la comparizione ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 2 c.p.p.²⁸;

ritenuto che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.;

letto il programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e. e rilevato che lo stesso, in ossequio a quanto disposto dall'art. 464 *bis* c.p.p. contempla una serie di attività, prescrizioni e condotte, che rispondono alle caratteristiche proprie della messa alla prova e che si sostanziano in:

- a) modalità di reinserimento sociale, che coinvolgono l'imputato e la sua famiglia, apparendo ciò necessario ed essendo di fatto possibile;
- b) prescrizioni comportamentali (anche inerenti la dimora, la libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati locali) e gli altri impegni specifici (tra cui le condotte riparatorie, restitutorie o risarcitorie, il volontariato), nonché prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità;
- c) condotte di mediazione con la persona offesa, essendo esse possibili;

considerato che il programma di trattamento è stato elaborato dall'u.e.p.e. su consenso dell'imputato e con l'adesione dell'ente o del soggetto incaricato, a suo tempo indicato dall'imputato stesso o a questi da parte dell'u.e.p.e.;

²⁶ Allegato a *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per i giudici e provvedimenti adottabili*, Napoli, settembre 2014.

²⁷ Questa ipotesi è prevista solo nel caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari.

²⁸ La comparizione dell'imputato - non imposta dal legislatore come presupposto per la decisione sulla messa alla prova - è stata disposta da questa A.G. in quanto ritenuta necessaria per verificare la volontarietà della richiesta.

tenuto conto, quanto al lavoro di pubblica utilità, che la suddetta prestazione non retribuita in favore della collettività da effettuarsi presso _____ tiene conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato e che le modalità di svolgimento dello stesso, come contemplato nel programma di trattamento elaborato, non pregiudicano le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute; preso atto che la durata del l.p.u. è superiore al minimo (dieci giorni) previsto dalla legge (che, per converso, non contempla un termine massimo) e che il termine indicato nel programma di trattamento per il l.p.u. appare appropriato ed adeguato al caso in esame, non essendo per altro superato il tetto massimo giornaliero di otto ore; rilevato che nel caso di specie si è ritenuto necessario acquisire, a norma dell'art. 464 *bis* co 5 c.p.p., dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali e dagli altri enti pubblici le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, già portate a conoscenza delle parti²⁹, e ritenuto di non dover integrare o modificare il programma di trattamento/di dover integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato, nei termini di seguito precisati:

Tanto premesso, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p.p., reputato idoneo il programma di trattamento presentato e ritenuto che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, valutata inoltre la circostanza che il domicilio dell'imputato, indicato nel programma, è tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa

PQM

Letti gli artt. 168 *bis* e segg c.p.p., nonché 464 *bis* e segg c.p.p.,

- Dispone per la durata di _____³⁰ la sospensione nei confronti dell'imputato _____ del presente procedimento con messa alla prova, da eseguirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e. con il consenso dell'imputato, a cui in questa sede si rinvia e che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante.
- Precisa che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso *ex lege*;

²⁹ Le indicate acquisizioni – che costituiscono attività meramente eventuali, non previste dal legislatore come presupposti per la decisione sulla messa alla prova - sono state disposte da questa A.G. in quanto, nel caso in esame, ritenute necessarie.

³⁰ A norma dell'art. 464 *quater* co. 5 c.p.p. il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; superiore ad un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

- Fissa il termine di _____ decorrente dalla data del verbale di messa alla prova entro il quale devono essere adempiuti dall'imputato le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte nel programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e., precisandosi che, a norma dell'art. 464 *quinquies* co. 1 c.p.p. tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi.
- Preso atto del consenso della persona offesa e stante la richiesta avanzata dall'imputato, si autorizza il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in numero di _____ ratei mensili da euro _____ ognuno.
- Dispone che la presente ordinanza, in uno al verbale di messa alla prova, venga trasmessa all'u.e.p.e. che ha elaborato il programma di trattamento, per la presa in carico dell'imputato, precisando che, ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 6 c.p.p., dalla data del verbale di messa alla prova decorre il suindicato termine di sospensione del procedimento nonché quello per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie.
- Dispone che l'u.e.p.e., ai sensi dell'art. 141 *ter* disp att c.p.p., provveda ad informare questa A.G. - con relazioni periodiche da redigere e trasmettere al massimo ogni tre mesi - sull'andamento del trattamento e ad inviare, alla scadenza del periodo di prova, la relazione conclusiva sul decorso e sull'esito della prova medesima, da trasmettere alla cancelleria di questa A.G. almeno dieci giorni prima dell'udienza sottoindicata, per la sua valutazione, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.
- Fissa per la valutazione della relazione conclusiva che sarà trasmessa dall'u.e.p.e. l'udienza del _____³¹ riservando in questa sede l'indicazione di altra udienza, alla prima antecedente, qualora se ne rendesse necessaria la celebrazione, anche sulla base delle informazioni nelle more inviate dall'u.e.p.e.

Si dà atto che la presente ordinanza, allegata al verbale, è stata letta in udienza e che pertanto i presenti ne sono stati resi edotti.

Manda alla cancelleria per l'avviso alle parti e alla persona offesa oggi assenti di fissazione dell'udienza sopraindicata per la valutazione della relazione conclusiva, nonché per gli adempimenti di propria competenza in ordine alla iscrizione per estratto della presente ordinanza nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett *i-bis* del D.P.R. 14.11.2001 nr. 313, come modificato dall'art. 6 della legge 28.04.2014 nr. 67.

IL PRESIDENTE/IL GIUDICE

³¹ L'udienza va opportunamente fissata dopo la scadenza del periodo di prova e quindi decorso il periodo di sospensione del procedimento

nr- _____ Reg. gen

(Verbale di messa alla prova)

TRIBUNALE DI NAPOLI

Oggi _____ alle ore _____ in Napoli N.P.G
davanti al Giudice/Coll _____ con l'intervento del P.M.
Dr _____ e con l'assistenza del Cancelliere
_____, alla presenza di:

IMPUTATO/I	assistito/i e difeso/i da

Della persona offesa _____

Assistita e difesa da _____

Nonché alla presenza delle seguenti altre parti:

rilevato che il procedimento penale suindicato è stato sospeso per la durata di _____ giusta ordinanza pronunciata da questa A.G. ed allegata al verbale di udienza del _____ per essere stato l'imputato ammesso alla prova ai sensi degli artt. 168 bis e segg c.p., 464 bis e segg c.p.p.; letto il programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e. e rilevato che lo stesso, in ossequio a quanto disposto dall'art. 464 bis c.p.p. contempla una serie di attività, prescrizioni e condotte, che rispondono alle caratteristiche proprie della messa alla prova e che si sostanziano in:

- a) Modalità di reinserimento sociale, che coinvolgono l'imputato e la sua famiglia, apparendo ciò necessario ed essendo di fatto possibile;
- b) Prescrizioni comportamentali (anche inerenti la dimora, la libertà di movimento, il divieto di frequentare determinati locali) e gli altri impegni specifici (tra cui le condotte riparatorie, restitutorie o risarcitorie, il volontariato), nonché prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità;
- c) Condotte di mediazione con la persona offesa, essendo esse possibili.

³² Allegato a *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per i giudici e provvedimenti adottabili*, Napoli, settembre 2014.

Richiamata l'ordinanza con cui questa A.G. ha disposto la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato nonché il programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e. – alla stessa già allegato -, che costituiscono parte integrante del presente verbale;
letto l'art. 464 *quater* co. 6 c.p.p.,

- ammette l'imputato _____ alla prova, da eseguirsi secondo le modalità e con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e., cui in questa sede si rinvia e che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- Rinvia all'ordinanza di sospensione del procedimento per l'individuazione del termine, decorrente dalla data del presente verbale, entro il quale devono essere adempiuti dall'imputato le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte nel programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e., precisandosi che, a norma dell'art. 464 *quinquies* co. 1 c.p.p. tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi.
- Rinvia all'ordinanza di sospensione del procedimento per le modalità di pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno;
- Dispone che il presente verbale, unitamente all'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, venga trasmessa all'u.e.p.e. che ha elaborato il programma di trattamento, per la presa in carico dell'imputato, precisando che, ai sensi dell'art. 464 *quater* co. 6 c.p.p., dalla data del presente verbale di messa alla prova decorre il termine di sospensione del procedimento indicato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464 *quater* c.p.p. nonché quello per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e nello specifico per la trasmissione all'u.e.p.e. del presente verbale, unitamente all'ordinanza di sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato.

Il presente verbale viene sottoscritto dalle parti presenti in data e luogo sopraindicati.

L'IMPUTATO

I/IL DIFENSORI/E

LA PERSONA OFFESA

I/IL DIFENSORI/E

LE ALTRE PARTI

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE/IL GIUDICE



TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di _____ imputato nel procedimento in epigrafe indicato e proposta dalla parte oralmente/per iscritto con sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 co. 3 c.p.p./ dal difensore munito di procura speciale;

sentite alla presente udienza le parti nonché la persona offesa;

rilevato che:

- Il P.M. ha espresso il proprio dissenso³⁴;
- sussistono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.;
- il programma di trattamento elaborato dall'u.e.p.e. con il consenso dell'imputato e d'intesa con l'ente _____ non appare idoneo, in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., in quanto _____

- in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., non si ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati in quanto _____

- non sono assicurate le esigenze di tutela della persona offesa, atteso che _____

- l'imputato non ha prestato il consenso alla integrazione/modifica del programma di trattamento decisa da questa A.G.

P.Q.M.

rigetta la richiesta proposta e dispone procedersi oltre.

IL PRESIDENTE/IL GIUDICE

³³ Allegato a *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per i giudici e provvedimenti adottabili*, Napoli, settembre 2014.

³⁴ Ipotesi, questa, prevista solo nel caso di richiesta di sospensione avanzata nel corso delle indagini preliminari.

nr- _____ Reg. gen

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA

nel procedimento penale contro _____
il Giudice del Tribunale di _____, in composizione _____,

Visti gli artt. 531 c.p.p., 168 *ter* c.p. e 464 *septies* co. 1 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di _____
in ordine al reato contestato per essersi lo stesso estinto per esito positivo della messa alla
prova.
Napoli, il _____

IL PRESIDENTE/IL GIUDICE

³⁵ Allegato a *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per i giudici e provvedimenti adottabili*, Napoli, settembre 2014.



TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale in relazione all'ordinanza emessa da questa A.G. il _____ con cui è stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di _____ imputato nel procedimento in epigrafe indicato;

letta la relazione conclusiva dell'u.e.p.e. che ha preso in carico l'imputato, redatta il _____ e pervenuta alla Cancelleria di questa A.G. il _____; a scioglimento della riserva assunta alla presente udienza, già fissata per la valutazione della relazione conclusiva e di cui le parti hanno ricevuto regolare avviso; rilevato che nella relazione conclusiva si dà atto che:

- _____

Tenuto quindi conto del comportamento dell'imputato e del mancato rispetto da parte sua delle prescrizioni impostegli e ritenuto che quanto esposto nella relazione conclusiva redatta dall'u.e.p.e. dà contezza dell'esito negativo della prova

P.Q.M.

Letto l'art. 464 *septies* e segg c.p.p.,

dichiara l'esito negativo della messa alla prova concessa all'imputato _____ e dispone che il procedimento sospeso con ordinanza emessa da questa A.G. il _____ riprenda il suo corso.

Comunica all'imputato che l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non potrà più essere riproposta.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata letta alle parti presenti e che essa viene allegata al verbale di udienza

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

IL PRESIDENTE/IL GIUDICE

³⁶ Allegato a *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per i giudici e provvedimenti adottabili*, Napoli, settembre 2014.



TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale in relazione all'ordinanza emessa da questa A.G. il _____ con cui è stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di _____ imputato nel procedimento in epigrafe indicato; a scioglimento della riserva assunta alla presente udienza, fissata ai sensi dell'art. 464 *octies* c.p.p., previo avviso della stessa alle parti e alla persona offesa; rilevato che:

- L'imputato ha gravemente o reiteratamente trasgredito al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte/si è rifiutato di prestare il lavoro di pubblica utilità, come risulta _____ dalla _____ relazione _____ trasmessa _____ dall'u.e.p.e./da _____ /in cui emerge che l'imputato _____
- L'imputato ha commesso, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo ovvero un reato della stessa indole rispetto a quello per cui procede, e nello specifico _____ come risulta da _____

P.Q.M.

Letti gli artt. 168 *quater* c.p.p., 464 *octies* e 464 *novies* c.p.p.,
revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova disposta il _____ nei confronti dell'imputato _____

Comunica che il procedimento penale sopraindicato riprenderà il suo corso dal momento in cui era stato sospeso e che l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti cesseranno quanto la presente ordinanza di revoca diverrà definitiva.

Comunica all'imputato che l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non potrà più essere riproposta.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata letta alle parti presenti e che essa viene allegata al verbale di udienza fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

IL PRESIDENTE/IL GIUDICE

³⁷ Allegato a *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per i giudici e provvedimenti adottabili*, Napoli, settembre 2014.